

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod.42204 -

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

n. 75

del 10/06/2025

OGGETTO: Modifica al “Regolamento per la gestione della popolazione del cinghiale all’interno del territorio del Parco del Conero”

L’anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

CONTE Luigi	- Presidente
PICCIAFUOCO Riccardo	- Vicepresidente
CICCARELLI Anna Maria	- Consigliere
CIRCELLI Giacomo	- “
DONNINELLI David	- “
ROLDI Roberto	- “
TEMPERINI Valerio	- “

Sono assenti i Consiglieri: MENGARELLI Alessandro e PAOLUCCI Mario

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio di deliberare in merito,

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare le modifiche al “Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero” come proposte nel documento istruttorio che è parte integrante del presente deliberato.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che al fine di gestire la popolazione di cinghiali l’Ente Parco si è dotato di un regolamento attuativo delle previsioni del Piano di gestione della popolazione di Cinghiale.

Che con deliberazione del Consigli Direttivo n. 26/2023 l’ente parco aderiva al progetto di filiera regionale dal titolo “PROGETTO DI FILIERA DELLE CARNI DI SELVAGGINA CONTROLLATA REGIONE MARCHE”

Il progetto di filiera promosso dall’associazione ambientalista URCA Marche ha l’obiettivo di una filiera della selvaggina tracciabile con ripercussioni positive in termini di legalità, trasparenza, sicurezza alimentare, igiene dal momento dell’abbattimento fino alla commercializzazione ed al successivo consumo; con la ulteriore possibilità di individuare tutti i soggetti coinvolti con le relative responsabilità: cacciatore formato, centri di sosta e di lavorazione della selvaggina, dettaglianti e ristoratori. Una soluzione utile al fine di evitare fenomeni di bracconaggio e mercato nero, con il coinvolgimento di tutte le parti sociali (mondo venatorio, ambientalista, agricolo e scientifico).

La Regione Marche con DGR n. 946/2024 ha delineato il Protocollo e le linee attività della filiera.

Con deliberazioni n. 97 104 /2024 l’Ente Parco si è dotato di un per Centro di Deposito Temporaneo delle Carcasse di Cinghiale funzionale alla filiera delle carni di selvaggina nel rispetto del “Protocollo e le linee attività della filiera”.

Al fine di rendere operativo il Centro di Deposito Temporaneo delle Carcasse di Cinghiale è necessario aggiornare il regolamento di gestione della popolazione di cinghiale al fine di renderlo più attinente alle necessità della filiera.

Pertanto si propongono le seguenti modifiche al regolamento come di seguito riportato:

Attuale	variante
<p>Art. 11 Gestione capi abbattuti</p> <p>a) L'operatore che ha effettuato l'abbattimento deve immediatamente apporre correttamente (tra il tendine di Achille e l'arto posteriore) la fascetta numerata di riconoscimento inamovibile fornita dall'Ente Parco. Deve anche segnare il numero della fascetta nella scheda di rilevamento di cui l'allegato C) al presente regolamento, anche al fine di poter riconoscere la mezzena di sua spettanza.</p> <p>b) Procedere alla raccolta di dati biometrici (allegato C) e all'eviscerazione del capo, mettendo le viscere in un sacco (basta un normale sacco da immondizia); cuore, polmoni, fegato e reni (corata) vanno messi in un sacco per alimenti e posti ed entrambi i sacchi vanno messi in un contenitore idoneo.</p> <p>c) Il trasporto del capo abbattuto ai sensi del Regolamento CE n. 853/04, allegati III, sezione IV capitolo 1 può avvenire esclusivamente da parte del personale abilitato dal Parco ed iscritto negli albi di cui all'art.2 del presente regolamento. Il trasporto al mattatoio avviene secondo le modalità e i tempi indicati dal Parco e comunque il capo trasportato deve essere accompagnato da apposita dichiarazione resa nelle modalità di cui l'allegato D) al presente regolamento. Presso il mattatoio avviene la pesatura il cui risultato va annotato nelle schede di cui gli allegati C) e D).</p> <p>d) A titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per la manutenzione e gestione dei siti di prelievo e per l'attività di trasporto del capo abbattuto, spetta all'operatore una mezzena di ciascun capo da questi abbattuto o l'intero capo se di peso inferiore ai 40 Kg. Tale rimborso non integrano in ogni caso forma alcuna di rapporto di lavoro, ne autonomo ne subordinato, le prestazioni svolte dagli operatori addetti all'abbattimento dei capi di cui al presente Regolamento.</p> <p>e) L'operatore si dovrà accordare con il personale del mattatoio per il ritiro della parte di carcassa di sua spettanza che corrisponde ad una mezzena.</p> <p>f) I costi del trattamento del capo presso il mattatoio sono a carico dell'Ente Parco</p>	<p>Art. 11 Gestione capi abbattuti</p> <p>- L'operatore che ha effettuato l'abbattimento deve immediatamente apporre correttamente (tra il tendine di Achille e l'arto posteriore) la fascetta numerata di riconoscimento inamovibile fornita dall'Ente Parco. Deve anche segnare il numero della fascetta nella scheda di rilevamento di cui l'allegato C) al presente regolamento, anche al fine di poter riconoscere la mezzena di sua spettanza.</p> <p>- Il capo abbattuto dovrà essere trasportato entro un'ora e mezzo dall'abbattimento al "Centro di deposito temporaneo delle carcasse di cinghiale" dove si procederà alla raccolta dei dati biometrici (allegato C) e all'eviscerazione a cura di "persona formata" ai sensi dell'allegato III, cap. I, sez. IV, del regolamento (CE) 85312004 ss.mm.ii..</p> <p>- Il trasporto del capo abbattuto, può avvenire esclusivamente da parte del personale abilitato dal Parco ed iscritto negli albi di cui all'art.2 del presente regolamento. Il trasporto del capo abbattuto avviene secondo le modalità e i tempi indicati dal Parco e in ottemperanza di quanto stabilito nel "Progetto della Filiera delle Carni di Selvaggina della Regione Marche" di cui la Delibera di Giunta Regionale n. 946 del 17 giugno 2024 ss.mm.ii e comunque il capo trasportato deve essere accompagnato da apposita dichiarazione resa nelle modalità di cui l'allegato D) al presente regolamento. Presso il centro di raccolta dei capi abbattuti avviene la pesatura il cui risultato va annotato nelle schede di cui gli allegati C) e D).</p> <p>- A titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per la manutenzione e gestione dei siti di prelievo e per l'attività di trasporto del capo abbattuto, spetta all'operatore una mezzena di ciascun capo da questi abbattuto o l'intero capo se di peso pieno fino 20 Kg. Tale rimborso non integrano in ogni caso forma alcuna di rapporto di lavoro, ne autonomo ne subordinato, le prestazioni svolte dagli operatori addetti all'abbattimento dei capi di cui al presente Regolamento.</p> <p>- L'operatore si dovrà accordare con il personale del centro di raccolta per il ritiro della parte di carcassa di sua spettanza che corrisponde ad una mezzena.</p> <p>- I costi del trattamento del capo presso il "Centro di deposito temporaneo delle carcasse di</p>

	cinghiale” sono a carico dell'Ente Parco
<p>Art. 12 Alienazione a pagamento di mezzane di cinghiale per uso alimentare</p> <p>a) Le restanti mezzane dei cinghiali abbattuti nell'ambito del piano di controllo faunistici ed abbattimenti selettivi vengono alienate, al valore monetario e secondo le modalità stabiliti nel presente regolamento;</p> <p>b) Per le mezzane di cinghiale sottoposti a vendita, vengono compilate le apposite schede di identificazione (allegati D) e di assegnazione (allegato E).</p> <p>c) Le mezzane di cinghiale fatti oggetto di abbattimento, nell'ambito dei piani annuali di controllo, approvati dagli organi direttivi dell'Ente, sono vendute direttamente dall'Ente, previo trattamento in mattatoio e verifica sanitaria.</p> <p>d) Le mezzane di cinghiale saranno vendute ad un prezzo tenuto aggiornato dal Consiglio Direttivo dell'Ente e oggi stabilito in 6 (sei/00) Euro per ogni chilogrammo di peso testa compresa. Ogni persona fisica o persone giuridiche di preferenza residenti in aree comprese all'interno del territorio del Parco ha diritto ad acquistare le mezzane al prezzo fissato.</p> <p>e) In deroga di quanto previsto dai precedenti commi, il Direttore può disporre delle mezzane di cinghiale secondo le esigenze dell'Ente Parco.</p> <p>f) Chi abbia interesse ad acquisire le mezzane di cinghiale, deve farne domanda all'Ente Parco, previa compilazione di apposita modulistica allegato E, precisando le ragioni della richiesta, il numero delle mezzane, il luogo di collocazione e dichiarando di non aver commesso violazioni alle norme sanitarie sul trattamento delle carni a scopo alimentare umano.</p> <p>g) Il Consiglio Direttivo con apposita deliberazione adotterà una graduatoria dei richiedenti definita e aggiornata dal Direttore secondo le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la graduatoria verrà formulata tenendo conto dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande; 2. nella formulazione della graduatoria, verrà data priorità alle domande provenienti da: a) persone residenti in aree poste all'interno dei confini del Parco; b) persone residenti in comuni nei cui territori ricadono i confini del Parco; e) persone non residenti. <p>h) Il richiedente è tenuto ad accettare e a ritirare l'animale che l'evento cronologico dei prelievi gli ha assegnato; in caso di espressa</p>	<p>Art. 12 Cessione delle mezzane di cinghiale per uso alimentare</p> <p>- Le restanti mezzane dei cinghiali abbattuti nell'ambito Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (<i>Sus scrofa</i>) del Parco vengono cedute al gestore del “Centro di deposito temporaneo delle carcasse di cinghiale” quale rimborso dei costi sostenuti.</p> <p>- Il gestore si impegna al trattamento delle stesse in linea con quanto previsto nel “Progetto della Filiera delle Carni di Selvaggina della Regione Marche” di cui la Delibera di Giunta Regionale n. 946 del 17 giugno 2024, ss.mm.ii..</p> <p>- In deroga di quanto previsto dai precedenti commi, il Direttore può disporre delle mezzane di cinghiale secondo le esigenze dell'Ente Parco.</p>

rinuncia, il richiedente verrà automaticamente collocato all'ultimo posto della graduatoria;

i) Il pagamento dell'animale dovrà essere effettuato prontamente, con le modalità indicate dal successivo comma; entro 3 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, l'animale dovrà essere assolutamente ritirato; decorso tale termine, il richiedente decadrà, per l'anno in corso, dal diritto di acquisizione e l'animale verrà ceduto al richiedente successivo in graduatoria.

j) In caso di disponibilità delle mezzane di cinghiale una volta comunicato il destinatario dello stesso provvederà ad effettuare il pagamento tramite vaglia postale o presso la tesoreria dell'Ente Parco del Conero di Sirolo indicando la seguente causale del versamento "ACQUISTO MEZZENA DI CINGHIALE OGGETTO DI CONTROLLI FAUNISTICI DEL PARCO NATURALE DEL CONERO". La ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa in copia agli uffici del Parco ed esibita in originale al momento del ritiro dell'animale, che potrà avvenire, nei termini previsti dall'art. 5, presso il mattatoio di stabilito dall'ente.

k) All'acquirente verrà rilasciata copia del verbale di cessione, che avrà anche la finalità di comprovare la provenienza dell'animale e di autorizzarne la detenzione. La fattura o ricevuta di pagamento verranno inviate all'acquirente al domicilio dallo stesso indicato.

l) Le somme saranno accertate a cura del Servizio Economato, introitate al bilancio dell'Ente nelle forme di legge e destinate alla costituzione ovvero all'integrazione di uno specifico fondo per l'indennizzo dei danni provocati da detto selvatico alle colture agricole.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luigi CONTE

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione:
 - è stata pubblicata, mediante pubblicazione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 08/09/2025
 - è stata comunicata: Prefettura di Ancona
 - è stata trasmessa in data , Prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo
- è divenuta esecutiva:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
 - decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
 - a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità
nella seduta del n.

lì,

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini